



23 luglio 2008 - Versione 1



Regolamenti CE n. 1698/05 e n. 1974/06

Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013

Ricognizione: Conservazione delle risorse genetiche nella
misura 214 pagamenti agroambientali



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



**il FUTURO
nella RETE**

Conservazione delle risorse genetiche nella misura 214 dei PSR 2007-20013

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06 stabilisce gli impegni per i quali può essere concesso il sostegno ai fini dell'art. 39 del Reg. 1698/05 paragrafi da 1 a 4 (Pagamenti agroambientali).

In particolare il paragrafo 4 dice che il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

- a) Allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;
- b) Preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell'allegato IV".

Secondo l'art. 28 del Reg. (CE) 1974/06 le attività che rientrano negli impegni agroalimentari sopra citati non possono beneficiare del sostegno previsto dall'art. 39 par. 5 del Reg. (CE) 1698/05¹, che avrà anche beneficiari diversi da quelli contemplati all'art. 39 par. 2 dello stesso regolamento.

Il paragrafo 3 dell'art. 28 definisce le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che comprendono:

- a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
- b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
- c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Il paragrafo 4 invece definisce, ai fini dell'applicazione del presente articolo cosa si intende per:

- a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
- c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
- d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate

¹ Il paragrafo 5 dell'art. 39 del Reg. 1698/05 dice che può essere concesso un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4, dello stesso articolo.

Analisi dei PSR 2007-2013

Dall'analisi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" dei 21 PSR 2007-2013 regionali, è emerso che 19 Regioni/Province Autonome hanno previsto all'interno della misura almeno un intervento relativo alla salvaguardia del patrimonio di razze animali e/o varietà vegetali autoctone minacciate di abbandono e/o di erosione genetica. Solo Abruzzo e Molise non hanno inserito questa azione. Il sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, di cui al paragrafo 5 del reg. 1698/05, è stato inserito, invece, in 13 PSR (62%).

L'azione relativa all'allevamento di razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono è stata inserita da 17 Regioni (80%). Di queste poco più della metà (9) prevede due tipologie di interventi:

1. Sostegno agli allevatori delle razze minacciate di abbandono;
2. Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche (ex situ) i cui beneficiari sono Enti ed agenzie pubbliche, secondo l'art. 39 par. 5 del Reg. (CE) 1698/05.

Quest'ultima azione è stata inserita da una parte di queste regioni (4) in un intervento specifico che prevede il sostegno di progetti comprensoriali integrati, che includono anche le risorse genetiche vegetali, e i cui beneficiari sono sempre Enti pubblici in accordo spesso con le comunità rurali. Tali progetti hanno come obiettivo principale quelli di rafforzare e condividere le conoscenze sull'argomento.

La restante parte dei PSR (8) prevede solo la prima azione, i cui beneficiari devono rispettare essenzialmente i seguenti impegni:

- allevare le razze in purezza per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto, secondo i disciplinari dei Libri genealogici e/o Registri anagrafici per tutto il periodo di programmazione;
- iscrivere gli animali ai relativi Libri genealogici e/o Registri anagrafici;
- incrementare il numero di capi per quali è stato chiesto il sostegno.

Per quanto riguarda l'azione relativa alla tutela delle varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica, questa è adottata da 13 Regioni. Fra queste, 10 Regioni hanno inserito nei PSR la duplice azione di:

1. Sostegno alla coltivazione di almeno una delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
2. Sostegno a favore di Enti ed agenzie pubbliche per la conservazione delle risorse genetiche vegetali, secondo l'art. 39 par. 5 del Reg. (CE) 1698/05.

Anche in questo caso alcune Regioni (6) hanno inserito la seconda azione nei progetti comprensoriali integrati, come già accennato in precedenza.

L'azione o sottoazione a sostegno della conservazione delle risorse genetiche i cui beneficiari sono Enti ed agenzie pubbliche, Istituti di ricerca, Regione e Agenzie regionali, prevede, sia nel caso di razze animali che di varietà vegetali, una serie di attività, fra le quali:

- Il censimento, la catalogazione e la caratterizzazione delle risorse genetiche,
- La conservazione ex situ attraverso la realizzazione di banche del seme o campi catalogo,

- L'informazione, la divulgazione e la consulenza che coinvolgono le aziende agricole, le organizzazioni non governative, gli altri enti pubblici territoriali, corsi di formazione e redazione di rapporti tecnici
- favorire la conservazione in situ, in situ/nell'azienda agricola ed ex situ degli ecotipi locali a rischio di estinzione.

Alcune Regioni introducono come beneficiari degli interventi due specifiche figure: l'*Agricoltore custode* (Sicilia, Veneto) e l'*Allevatore custode* (Veneto). Questi sono agricoltori e allevatori, che esercitano la pratica agricola nell'ambito del territorio regionale e che svolgono il ruolo di custodi della biodiversità, attraverso l'impiego e la conservazione di risorse genetiche locali.

Progetti comprensoriali integrati

L'intervento attivato in 6 PSR regionali ha come obiettivi specifici la caratterizzazione, il recupero e la raccolta delle risorse genetiche animali e vegetali, e soprattutto l'aumento e la diffusione delle conoscenze in materia di biodiversità. Il sostegno è erogato ai beneficiari sulla base di progetti poliennali finalizzati alla salvaguardia delle risorse genetiche regionali a rischio di estinzione.

I beneficiari di questo intervento sono per 4 Regioni gli Enti Pubblici, per una (Umbria) la stessa Regione mentre per un'altra (Puglia) soggetti pubblici o privati selezionati dalla Regione con procedure di rilevanza pubblica.

Le attività ammissibili al sostegno, comuni in tutti i PSR, sono:

- indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio;
- ricerca di materiale riproduttivo;
- risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;
- preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione nei territori d'origine;
- conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione genetica;
- promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica;
- conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore;
- attività d'informazione, divulgazione, formazione;
- convegni ed incontri pubblici.

Tutte queste attività riprendono il paragrafo 3 dell'articolo 28 del Regolamento applicativo 1974/06 che definisce le operazioni per la conservazione delle risorse genetiche sovvenzionabili con il par. 5 dell'art. 39 del Reg. 1698/05 e le distingue in mirate, concertate e di accompagnamento. Così come fanno le altre Regioni che però le raggruppano in sottoazioni e non in progetti comprensoriali integrati.

REGIONI	E' concesso il sostegno previsto dall'art 27 par 4 del reg 1974/06?	E' concesso il sostegno previsto dall'art 39 par 5 del 1698/05?	Allevamento di razze animali		Coltivazione di var. vegetali		Progetti comprensoriali integrati
			in situ	ex situ	in situ	ex situ	
Abruzzo	no	no	-	-	-	-	
Basilicata	si	si	-	-	X	X	prog. comprensoriali integrati
Calabria	si	no	X	-	-	-	
Campania	si	si	X	X	X	X	
Emilia Romagna	si	si	X	X	X	X	prog. comprensoriali integrati
Friuli VG	si	no	X	-	X	-	
Lazio	si	si	X	X	X	X	
Liguria	si	si	X	X	-	-	interv. comprens x agrobiodiversità
Lombardia	si	no	X	-	-	-	
Marche	si	si	X	X	X	X	
Molise	no	no	-	-	-	-	
Piemonte	si	si	X	X	-	-	
P. A. Bolzano	si	no	X	-	-	-	
P. A. Trento	si	no	X	-	X	-	
Puglia	si	si	-	-	X	X	prog. Integrati e bd per la biodiversità
Sardegna	si	si	X	X	X	X	
Sicilia	si	si	X	-	X	X	
Toscana	si	si	X	-	X	X	
Umbria	si	si	X	X	X	X	agrobiodiversità
Valle d'Aosta	si	no	X	-	-	-	
Veneto	si	si	X	X	X	-	rete regionale biodiversità
	19	13	17	9	13	10	6

□ Regioni che non applicano il par. 5 dell'art. 39 del Reg. 1698/05

■ Regioni che non applicano il par. 4 dell'art. 27 del Reg. 1974/06

X: la conservazione ex situ è inclusa nei progetti comprensoriali

art. 27 par. 4 del Reg. 1974/06:

Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni: a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono

b) preservare le risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica

art. 39 par. 5 del Reg. 1698/05:

Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4

art. 28 par. 4 del Reg. 11974/06:

"conservazione in situ/nell'azienda agricola" è la conservazione e lo sviluppo in situ (negli ecosistemi e habitat naturali) a livello dell'azienda agricola

"conservazione ex situ" è la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale